

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Riforma della sentenza in appello: il giudice è sempre tenuto a rivedere la statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado?

Per effetto della riforma della sentenza di prime cure, il giudice d'[appello](#) è tenuto, anche in assenza di una specifica domanda, a rivedere la statuizione sulle [spese di lite](#) del giudizio di primo grado. In particolare, va confermato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.

NDR: Per tale principio si veda Cass. n. 6259 del 18/03/2014.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 8.5.2017, n. 11191

...omissis...

Con il primo ed unico motivo il ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, per non aver la corte territoriale adeguatamente esaminato il contratto del 21.5.1960 di assegnazione dei fondi dell'ERSAP a Le.Co.Da. e l'atto del 23.1.1975 di riscatto dei terreni da parte di quest'ultimo, dai quali era evincibile che il venditore aveva riservato ad un momento successivo la determinazione del

corrispettivo finale (dovendo essere considerate altre opere non ancora ultimate) e, dunque, l'assegnazione dei cespiti, e che quest'ultima, in realtà, si riferiva ad una particella diversa da quella oggetto della domanda di rilascio.

Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

In primo luogo, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di profili di doglianza eterogenei, inquadrabili comunque nell'ambito dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In particolare, si pongono in contraddizione tra loro l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata.

In secondo luogo, in materia di interpretazione del contratto, la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denuncia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzia nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. D'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006; conf. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009 e Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014). D'altra parte, l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata (ovverossia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicchè, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fonda, come nel caso di specie, sull'asserito vizio di motivazione e si risolve, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).

In ogni caso, non si è certamente al cospetto di una motivazione insufficiente o contraddittoria, avendo la corte locale ricostruito analiticamente (cfr. pag. 5 della sentenza) i vari passaggi di proprietà intervenuti. Senza tralasciare che nessuna censura viene formulata avverso il rilievo (cfr. pag. 6 della sentenza), di per sè dirimente, del già intervenuto riconoscimento, in capo al dante causa della L. (C.G.), con sentenza passata in giudicato, della proprietà del fondo per cui è causa.

In violazione del principio di autosufficienza, il ricorrente ha altresì ommesso di trascrivere l'art. 2 del contratto di assegnazione datato 21.5.1960 (dal quale si sarebbe dovuto evincere, secondo il suo assunto, che il bene oggetto del trasferimento a seguito di riscatto fosse un altro fabbricato rurale insistente sulla sssss quello realizzato sulla p.11a 200) e la seconda relazione inviata dall'ERSAP (nell'ambito del giudizio possessorio pendente dinanzi al Tribunale di Foggia tra C.R. e P.L.) in data 18.2.1993 (dalla quale si sarebbe dovuto desumere che nel conteggio del riscatto non fosse stato ricompreso anche l'immobile realizzato sulla particella *omissis*).

D'altra parte, dal tenore dell'art. 3 del contratto del 21.5.1960 (trascritto a pag. 7 del ricorso) si ricava, semmai, che, fermo restando il trasferimento immediato avvenuto a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto da parte del Le., solo il corrispettivo finale delle opere all'epoca non ancora ultimate avrebbe richiesto un contratto integrativo.

L'affermazione, peraltro non suffragata da elementi oggettivi (cfr. pag. 7 del ricorso), secondo cui solo nel 1976 il Sindaco del Comune di Castelluccio dei Sauri avrebbe dichiarato la cessazione della destinazione a scuola del fabbricato non considera che tale cessazione era già avvenuta,

almeno di fatto, nel 1972 (cfr. pag. 6 della sentenza) e, quindi, circa tre anni prima del perfezionamento del riscatto da parte del Le..

Da ultimo, proprio lo stralcio della relazione dell'ERSAP datata 24.9.1987 (pag. 8 del ricorso) avvalora la circostanza che la sssssssssss stata formalmente assegnata al Le., sia pure, a dire dell'ente, per un mero errore di dattiloscrittura.

Con il primo ed unico motivo del ricorso incidentale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c., per avere riformato la corte di merito la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado nel rapporto tra lei e C.G. in ordine alla domanda di garanzia per evizione, senza che quest'ultimo ne avesse censurato il fondamento, essendosi così formato il giudicato.

Il motivo è infondato.

Invero, per effetto della riforma della sentenza di prime cure, il giudice d'appello è tenuto, anche in assenza di una specifica domanda, a rivedere la statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado. In particolare, il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Sez. 6-L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014).

Nel caso di specie, la domanda di evizione proposta dalla L. nei confronti di C.G., mentre in primo grado era stata accolta, in secondo grado è stata disattesa, sicchè da tale nuova pronuncia discendeva il potere del giudice del gravame di rivedere la statuizione sulle spese.

In definitiva, entrambi i ricorsi non meritano di essere accolti.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese relative al presente grado di giudizio.

pqm

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa per intero le spese.